



**Regolamento per la valutazione del complessivo
impegno didattico, di ricerca e gestionale dei Professori
di I e II fascia finalizzato all'attribuzione dello scatto
stipendiale di cui all'art. 8 della legge 240 del 2010**

Versione 01/10.23

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 novembre 2023



Art. 1

Finalità

- 1 Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il sistema di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori di I e II fascia, di seguito citati come professori, e dei ricercatori a tempo indeterminato, di seguito citati come ricercatori, finalizzato all'attribuzione dello scatto stipendiale biennale o triennale di cui all'art.8 della legge 240 del 2010, nonché ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della medesima legge 240 del 2010.
- 2 Lo scatto stipendiale, biennale o triennale, si riferisce al biennio o triennio successivo rispetto all'inquadramento in cui è collocato il professore; gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto stipendiale decorrono dal primo giorno del mese di maturazione dello scatto.
- 3 L'esito della valutazione, per gli scatti biennali o triennali, nonché ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della medesima legge 240 del 2010, consiste in un giudizio Positivo/Negativo, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
- 4 In caso di valutazione negativa, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della legge 240 del 2010, i professori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

Art. 2

Attuazione del processo di Valutazione Individuale di Ateneo

- 1 Le tornate della valutazione hanno cadenza semestrale.
- 2 I soggetti interessati alla valutazione, ogni semestre, sono i professori che nel corso del semestre precedente abbiano maturato gli anni di anzianità utili per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale.
- 3 L'elenco dei soggetti interessati alla valutazione, da effettuarsi semestralmente, è individuato dall'Ateneo, il mese precedente il semestre in cui si svolge la valutazione (giugno e dicembre) e trasmesso al Direttore di Dipartimento che comunica ai docenti interessati l'avvio del procedimento relativo alla valutazione.
- 4 Contestualmente è avviato il processo di valutazione con la pubblicazione, sul portale di Ateneo, di un apposito avviso del Rettore.

Art. 3

Domanda di partecipazione

- 1 I soggetti interessati alla valutazione devono presentare domanda secondo lo schema indicato nell'avviso, autocertificata ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 della Legge 240/2010. La domanda deve essere presentata entro il giorno 16 del primo mese successivo al semestre in cui matura lo scatto d'anzianità (I semestre: 16 luglio, II semestre 16 gennaio). Alla domanda deve essere allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte.
- 2 In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale può essere reiterata nell'anno successivo e comunque non prima di un anno dalla data della precedente richiesta. In tal caso, la valutazione sarà riferita al periodo di riferimento precedente la presentazione della nuova richiesta.



Art. 4

Commissioni di valutazione

- 1 La valutazione è avviata entro 15 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda di cui al comma 1, art.3.
- 2 A tal fine, il Rettore nomina una Commissione composta dal Direttore di Dipartimento e da due Professori di prima fascia. Effettuata la valutazione da parte della Commissione, è cura del Direttore di Dipartimento trasmettere l'esito della valutazione al Rettore per le definitive determinazioni del caso.

Art. 5

Procedura di valutazione

- 1 La procedura di valutazione considera, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo:
 - a. le attività didattiche;
 - b. le attività di ricerca;
 - c. le attività gestionali e di terza missione.
- 2 La Commissione, di cui all'art. 4, comma 1, accerta la conformità della domanda di partecipazione a quanto previsto dal presente Regolamento e dall'avviso di attivazione della procedura di valutazione individuale di Ateneo, nonché il possesso dei requisiti di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, sulla base dei criteri di seguito individuati.
- 3 La valutazione individuale di Ateneo ha esito "positivo" qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:
 - a. per le attività didattiche, devono essere stati assolti i requisiti previsti dall'art 3, comma 5, del "Regolamento sulla la disciplina dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei Professori e Ricercatori e modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento delle attività ai sensi dell'art. 6, commi 7-8, L. n. 240/2010", nei tre anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione;
 - b. per le attività di ricerca, devono essere stati assolti i requisiti previsti dall'art 11, comma 1, del "Regolamento sulla la disciplina dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei Professori e Ricercatori e modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento delle attività ai sensi dell'art. 6, commi 7-8, L. n. 240/2010";
 - c. per le attività gestionali e di terza missione, il Professore deve aver partecipato, relativamente al triennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, ai Consigli di Corso di Studio, con una percentuale di presenza non inferiore al 50%, e aver contribuito a organizzare e gestire azioni di terza missione. Per la verifica della presenza, fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali. Con riferimento esclusivamente agli anni accademici durante i quali il Professore abbia ricoperto gli incarichi istituzionali di Rettore, Prorettore, Coordinatore di Corso di Studio, Presidente o Coordinatore o Direttore di Scuola, componente del Nucleo di Valutazione, componente del Presidio della Qualità di Ateneo, Delegato del Rettore, Coordinatore di dottorato, gli obblighi relativi alle attività gestionali sono considerati assolti.
- 4 Il giudizio per l'attribuzione della classe è positivo se l'esito della valutazione delle attività di cui all'art. 1, lett. a), b) e c) è positivo per ciascuna di esse.



Art. 6

Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale

- 1 Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione e invia al Direttore Generale la conseguente richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale.
- 2 Il decreto di approvazione atti della Commissione, contenente il solo elenco di coloro che sono stati positivamente valutati, è pubblicato sul portale di Ateneo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail. L'eventuale giudizio negativo sarà comunicato agli interessati mediante apposita comunicazione. Dalla data di notifica della comunicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 7

Diffusione

- 3 Il Direttore Generale è nominato Responsabile del Procedimento ed è incaricato di notificare a tutti i soggetti legittimati il presente decreto.